



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Settore Giovanile e Scolastico

## COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80  
Indirizzi Internet: [www.figctrento.it](http://www.figctrento.it) - [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it) - [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)

Presidente: [epellizzari@figctrento.it](mailto:epellizzari@figctrento.it)  
Settore Giovanile: [sgs\\_tn@figctrento.it](mailto:sgs_tn@figctrento.it)  
Attività di Base: [attivabase\\_tn@figctrento.it](mailto:attivabase_tn@figctrento.it)

Segreteria: [info@figctrento.it](mailto:info@figctrento.it) - [info@pec.figctrento.it](mailto:info@pec.figctrento.it)  
Calcio a 5: [calcio5\\_tn@figctrento.it](mailto:calcio5_tn@figctrento.it)  
Attività Scolastica: [attivascolastica\\_tn@figctrento.it](mailto:attivascolastica_tn@figctrento.it)

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

### Stagione Sportiva 2017/2018

### Comunicato Ufficiale N° 42 del 17 novembre 2017

#### SOMMARIO

1.	<b>COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO</b>	<b>1248</b>
1.1	SVINCOLI PER ACCORDO - ART. 108 N.O.I.F.	1248
2.	<b>GIUSTIZIA SPORTIVA</b>	<b>1248</b>
2.1	DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	1248
2.2	DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	1249

## **1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO**

### **1.1 SVINCOLI PER ACCORDO - ART. 108 N.O.I.F.**

L'Ufficio Tesseramento del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, alla data del presente comunicato, ha provveduto a registrare ulteriori svincoli per accordo stipulati tra calciatori e società, depositati o inviati presso il C.P.A. relativi alla stagione sportiva 2017/2018.

Si precisa che lo svincolo dei calciatori qui di seguito elencati, avverrà a far data dal **1° luglio 2018** e che, qualora i calciatori vengano trasferiti a titolo definitivo ad altra società o vengano svincolati a dicembre, gli accordi registrati cesseranno di avere efficacia.

Si ricorda che lo "Svincolo per Accordo" potrà essere sottoscritto e depositato durante tutta la stagione sportiva 2017/2018, fino al 30/06/2018, purché consegnato entro venti giorni dalla sua stipulazione.

#### **SVINCOLI PER ACCORDO ART. 108 N.O.I.F.**

CODICE	COGNOME	NOME	DT.NASCITA	SOCIETA
4.689.106	VESCOVI	GIACOMO	10/12/1993	81.816 A.S.D.CALISIO CALCIO

## **2. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **2.1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nella riunione del 16 novembre 2017, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

#### **DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTI N. 474 STAGIONE SPORTIVA 2016/17**

Preso atto che con provvedimento di data 5 giugno 2017, prot. 13392/474 pf 16-17/MB7GR/pp, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C. – L.N.D.:

1. la Signora **GIACOMELLI Lara**, all'epoca dei fatti tesserata per la Soc. AD Latemar Calcio a 5, per aver preso parte, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., al 1° Torneo organizzato dal gruppo "Fossa Giallo Nera" a Cavalese alla fine del mese di agosto 2016, in assenza del prescritto nulla osta della Società di appartenenza;
2. la Signora **NINZ Jessica**, all'epoca dei fatti tesserata per la Soc. AD Latemar Calcio a 5, per aver preso parte, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., al 1° Torneo organizzato dal gruppo "Fossa Giallo Nera" a Cavalese alla fine del mese di agosto 2016, in assenza del prescritto nulla osta della Società di appartenenza;

Le parti chiedono ai sensi del art. 32 sexies, al Procuratore Federale, di poter scontare la sanzione con l'organizzazione di una serata sulle norme federali e relativi comportamenti anche in relazione agli obblighi di tesseramento, entro il termine del 31.01.2018.

La Procura esprime parere favorevole alla proposta e chiede rinvio per informare il procuratore generale dello Sport prima di addivenire all'accordo.

Il Tribunale, letto l'art. 32 sexies del CGS,

#### **ORDINA**

La sospensione del procedimento in attesa del parere del Procuratore generale dello sport.

Si ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale a cura dell'Ufficio per gli adempimenti di competenza.

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 506  
STAGIONE SPORTIVA 2016/17**

Preso atto che con provvedimento di data 28 giugno 2017, prot. 14445/506 pfi 16-17/MB/GR/pp, il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C. – L.N.D.:

1. Il Signor **CALIARI Daniele**, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Calcio Bleggio, per aver preso parte, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., al "Torneo di Cavarasto Quarta d'Agost", tenutosi nel periodo 22/28 – 8 – 2016 ed organizzato dalla Pro Loco di Cavarasto, in assenza del prescritto nulla osta della Società di appartenenza;

Nessuno compare per il sig. Calliari Daniele, nonostante regolare notifica del provvedimento.  
La procura chiede pertanto la seguente sanzione:

- 1) N. 1 giornata di squalifica per il sig. Caliari Daniele

Il Tribunale dopo ampia e articolata discussione, ritiene provati il fatto e la condotta ascritta al sig. **CALIARI Daniele**, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Calcio Bleggio, per aver preso parte, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., al "Torneo di Cavarasto Quarta d'Agost", tenutosi nel periodo 22/28 – 8 – 2016 ed organizzato dalla Pro Loco di Cavarasto, in assenza del prescritto nulla osta della Società di appartenenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale condanna:

- 1) Il sig. CALIARI Daniele, a n. 1 giornata di squalifica.

**2.2 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nella riunione del 16/11/2017 in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze:

- 01) RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO PUBBLICATA CON IL C.U. N. 37 DI DATA 02 NOVEMBRE 2017, RELATIVA ALLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI DISPUTATA IL 28 OTTOBRE 2017 TRA U.S. VALLAGARINA E A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA**

Con C.U. n. 37 del 02 novembre 2017, il Giudice Sportivo ha deliberato:

**A CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

- 1) SQUALIFICA PER CINQUE GARA/E EFFETTIVA/E TOSCANA MATTEO (ALTOPIANO PAGANELLA)  
In disaccordo con una decisione arbitrale, correva verso l'arbitro e colpendolo con la spalla all'altezza del torace, lo faceva indietreggiare, procurando momentaneo dolore.

La Corte, letti gli atti ufficiali e sentito il Presidente della società reclamante sig. Coser Claudio, nonché il giocatore Toscana Matteo sull'episodio che ha portato alla sua squalifica.

Ritiene di ridimensionare il fatto riportato nel rapporto di gara come non volontario, ma conseguente comunque ad un comportamento non prudente del giocatore stesso nell'avvicinarsi all'arbitro.

Si ritiene pertanto congruo ridimensionare la sanzione inflitta in n. 3 giornate di squalifica.

P.Q.M.

La Corte, infligge

- 1) squalifica per n. 3 gare effettive a TOSCANA MATTEO (ALTOPIANO PAGANELLA)

Si ordina la restituzione della Tassa di reclamo

**Pubblicato in Trento il 17/11/2017**

Il Segretario  
(Roberto Bertelli)

Il Presidente  
(Ettore Pellizzari)